



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: invito alle società indicate negli elenchi allegati affinché comunicino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio.

VISTO l'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/01/2009, n. 2, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in L. 11/09/2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel registro delle imprese;

VISTO l'art. 16, comma 6-bis, 2° periodo, del citato D.L. 185/2008, ai sensi del quale *"...Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6 [imprese costituite in forma societaria], che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"*;

VISTO il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese", approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2022 (di seguito Regolamento);

CONSIDERATO che, in data 4 settembre 2023, sono stati estratti dal Cruscotto Qualità – software fornito da InfoCamere S.c.p.a., società consortile di informatica del sistema camerale – gli elenchi delle società di persone (n. 467) e di capitali (n. 1.945) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2490 C.C. e all'art. 3 del D.P.R. 23/07/2004, n. 247;

CONSIDERATO che il Servizio Prodotti Digitali Registro Imprese ha verificato che le società aventi sede nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, indicate negli elenchi allegati al presente provvedimento, non hanno comunicato un proprio domicilio digitale oppure avevano un domicilio digitale che è stato precedentemente cancellato d'ufficio e non è stato sostituito;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, il Regolamento di cui sopra prevede, all'art. 3, comma 1, lett. c), che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione;

VISTO l'art. 8 comma 3 della L. 07/08/1990, n. 241 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Il Conservatore del Registro Imprese

VISTA la L. 18/06/2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito Internet camerale;

VISTA la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese costituite in forma societaria, quando siano particolarmente numerose, mediante pubblicazione sul sito Internet camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

VISTO l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: *“La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida di cui all'art. 3 lettera b) e la comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio Monte Rosa Laghi alto Piemonte nella sezione Albo camerale online e nella sezione “Notizie”. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi”*, nonché il comma 2 che specifica: *“La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i trenta giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari – ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data.”*;

PRESO ATTO che la comunicazione massiva di avvio del procedimento si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi quindici giorni consecutivi di pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione “Notizie”;

PRESO ATTO che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro cui le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica, comunicando il proprio domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

RITENUTO pertanto opportuno che la pubblicazione di cui sopra si protragga oltre i trenta giorni previsti dal richiamato art. 4, comma 1, del Regolamento e permanga per quarantacinque giorni consecutivi;

VISTA la comunicazione allegata (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che avvia il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e accorda un termine finale alle società per la regolarizzazione;

VISTI gli elenchi di n. 467 società di persone e di n. 1.945 società di capitali (All. 1 e 2), destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento, che sono parte integrante del presente provvedimento;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di dare avvio al procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle società inadempienti con contestuale irrogazione della sanzione sulla base degli elenchi estratti

Il Conservatore del Registro Imprese

- dagli archivi del Registro Imprese per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, allegati al presente provvedimento;
2. di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale, che si ritiene portata a conoscenza delle società, comprese negli elenchi allegati alla presente determinazione, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie", secondo quanto stabilito nel regolamento camerale;
 3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato il 19 settembre 2023 sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie" e che rimanga pubblicato fino al 2 novembre 2023, data di scadenza indicata nella comunicazione allegata.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)